

A

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 154 DEL 6/3/1990....


1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del..6/3/1990.....
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, D.D.L. "In-
terventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia"
.....

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favore-
vole..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'all-
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità,.....

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **Massafra.**



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**1a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 8 /P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 9.3.1990

- D.d.L. "Interventi a tutela dei lavoratori extracomunitari in Puglia"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Selleri, Tarricone, Bianco, Abbati, Mansueto.

contrari: =====

di astensione =====

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE



201/1000

R E L A Z I O N E

Signor Presidente
Collegli consiglieri

La visibilità della presenza degli immigrati extra-europei in Italia ha prodotto negli ultimi tempi un ampio dibattito nella società e tra le forze politiche utile ad approfondire la conoscenza del fenomeno e a predisporre provvedimenti legislativi e atti amministrativi adeguati a regolamentare i rapporti tra gli immigrati e lo Stato e i cittadini italiani.

La quasi totalità degli immigrati extra-europei in Italia cerca un alavoro, vuole affermare il diritto, che ogni cittadino del mondo dovrebbe vedersi riconosciuto, a vivere decorosamente la propria vita in libertà, al di là delle condizioni economiche e politiche del proprio paese di origine.

All'affermazione di questi inalienabili diritti non può essere opposto alcun impedimento seppure seriamente motivato da condizioni oggettive, in quanto l'unico risultato che si consegue, e questo è stato ampiamente provato, è l'ampliamento dell'area della clandestinità che produce gravi danni ai lavoratori immigrati e ai cittadini italiani, con effetti devastanti sulla qualità della convivenza civile.

Questa profonda convinzione deve essere alla base di qualsiasi tipologia di intervento, se si vuole che ci sia corrispondenza tra le enunciazioni di principio e l'azione pratica e quotidiana di chi ha il compito e il dovere di operare.

Non si vogliono con ciò nascondere le gravi contaddizioni che inevitabilmente producono una presenza di forza lavoro esterna esuberante in quelle aree del paese dove una determinata politica economica non è stata in gradi di assorbire gli elevati livelli di disoccupazione, o l'incremento della richiesta di

servizi laddove non esistono o versano in stato di grande dissesto, o la crescita delle domande di abitazioni quando il mercato privato non è in alcun modo sotto controllo e produce migliaia di sfratti all'anno, e l'intervento pubblico è lento e si attesta abbondantemente al di sotto della domanda esplicita di lavoratori italiani.

Queste contraddizioni devono essere governate e la realizzazione di una politica idonea a risolvere i problemi connessi alla presenza degli immigrati in Italia può concorrere alla soluzione positiva di queste annose questioni.

L'intervento mirato del governo centrale è determinante, ma altrettanto necessario e urgente è l'intervento delle Regioni.

L'esigenza fondamentale è quella di conoscere la realtà degli immigrati in Puglia, obiettivo non facilmente perseguibile in quanto nella nostra Regione la mancanza di osservatori e di strumenti istituzionali di rilevazione si intreccia con la caratteristica prevalente della popolazione immigrata che è quella della clandestinità, determinata dalla tipologia del mercato del lavoro, soprattutto in agricoltura e degli spazi garantiti dal mercato del lavoro autonomo.

Pertanto i dati disponibili sull'immigrazione ufficiale che risalgono all'ultimo censimento Istat 1981, ma anche più recenti ricavabili dalle tabelle del Ministero degli Interni non danno la reale dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio, né la sua articolazione territoriale.

Gli unici dati certi arrivano, tramite gli enti locali, da quelle aree dove una forte presenza anche stagionale degli immigrati determina problemi gravissimi.

Sono queste le motivazioni che impongono l'approvazione di una legge regionale.

In applicazione dello Statuto regionale, della normativa comunitaria, della legge n.49/87, n.943/86, rispettivamente sulla cooperazione internazionale e sulla regolarizzazione dei diritti degli immigrati extracomunitari e del decreto ministeriale n.416 del 31/12/89 sulla nuova regolamentazione in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari nonché sulla regolarizzazione degli immigrati ed apolidi già presenti sul territorio dello Stato, la Regione deve sviluppare, nelle materie attribuitele dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato iniziative utili a rimuovere le cause che ostacolano l'inserimento sociale, culturale ed economico dei cittadini extracomunitari.

La legge che il Consiglio è chiamato ad approvare è articolata in 16 articoli.

Con l'istituzione della consulta e con la promozione delle associazioni degli immigrati sarà possibile una migliore e più approfondita conoscenza del fenomeno dell'immigrazione e i modi in cui si è sviluppato nella nostra regione. Questa conoscenza permetterà una maggiore concretezza degli interventi, una più mirata canalizzazione delle risorse e un coinvolgimento più razionale delle energie culturali, presenti nella nostra regione, che già da tempo, tra mille difficoltà e tra l'indifferenza, operano per rispondere alle esigenze più elementari dei cittadini immigrati.

In riferimento alle iniziative concrete l'obiettivo della legge è quello di aprire il campo di intervento delle leggi esistenti alle categorie degli immigrati.

A tale scopo la di legge prevede interventi per garantire il diritto al lavoro e alla formazione professionale, in sintonia con le iniziative dell'osservatorio del mercato del lavoro, dell'agenzia e della commissione regionale per l'impiego, il

6

diritto allo studio, attivando le competenze e le procedure previste dalle specifiche leggi regionali, il diritto alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali, tra i quali l'accesso agli asili nido, e il diritto all'assistenza sanitaria così come viene assicurato ai cittadini pugliesi.

Nella legge inoltre oltre a garantire il diritto a partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si prevedono le estensioni di agevolazioni previste da leggi regionali per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi singoli, nonché il finanziamento d'interventi di risanamento predisposti dagli enti locali, di complessi edilizi da assegnare agli immigrati,.

Si prevedono inoltre contributi a favore di quegli enti locali che debbono garantire l'accoglienza temporanea di lavoratori immigrati, utilizzati in lavori stagionali.

La stessa apertura del campo d'intervento delle leggi regionali agli immigrati é prevista nei settori delle attività produttive della cooperazione, all'associazionismo economico, all'artigianato e al commercio.

La II Commissione ha approvato all'unanimità dei presenti il provvedimento in discussione e pertanto lo si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio

Isabella Massafra





Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**D.D.L. " INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI IN PUGLIA "**

Relatore : Isabella Massafra

Materie di competenza: Affari Generali - Personale e strutture degli Uffici Regionali e di Enti Regionali - Polizia locale, urbana e rurale - Tempo libero, Sport, Pesca sportiva, Caccia, Lavoro, Emigrazione.
Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

201202



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.1

(Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e le leggi dello Stato ed in particolare con la legge 30/12/86, n° 943 e con la legge 26/2/87, n°49, promuov~~e~~ iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari, e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili con i cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.
2. La Regione, in particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle difficoltà per l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel rispetto della loro ^{CULTURALE} identità, realizza, altresì, interventi volti ad assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio - sanitarie ed alla disponibilità di idonea abitazione.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.2

(Destinatari)

1. I destinatari della presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della Regione e siano in possesso del permesso di soggiorno.
2. Sono altresì considerati immigrati i figli ed il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di immigrato ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono esclusi dagli interventi previsti:
 - a) gli artisti, i professionisti ed i lavoratori soggiornati in Puglia per periodi di tempo limitati in quanto assunti da organizzazioni ed imprese straniere, con contratto di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di origine;
 - b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
 - c) i marittimi.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 3

(Intesa tra Regione ed Enti Locali)

La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie previa intesa con gli Enti Locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse. La Giunta Regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.4

(Attività Culturali)

La Regione programma e promuove, attraverso gli interventi degli Enti Locali, e in collaborazione con la scuola, l'Università e le Associazioni che operano nel campo dell'immigrazione, attività culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al fine di contrastare fenomeni di emarginazione.

In particolare la Regione programma:

- a) corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extra comunitari;
- b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali attivando un processo di scambi culturali;
- c) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'Autorità scolastica;
- d) corsi formativi rivolti agli operatori degli Enti Locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.5

(Diritto allo studio)

La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla L.R. 42/79 anche in collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica Regionale, con i Provveditorati agli Studi, sentita la consulta regionale dell'Immigrazione extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione di apprendimento scolastico degli immigrati nella Regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola dell'obbligo. I programmi regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per gli studenti provenienti dai paesi extracomunitari in via di sviluppo. Sono ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi, o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali sulla base della Commissione di Ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite e del D.M. n. 416 del 30/12/89.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 6

(Inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale)

Gli interventi di formazione, di riqualificazione, e di aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali sono estese a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia. La Regione attua, d'intesa con i Ministeri competenti e nel rispetto delle leggi 49/87 e n. 845/78, interventi di qualificazione professionale nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale con i Paesi d'origine, finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro possibile rientro stabile e qualificato nei paesi d'origine.

La Regione promuove corsi di aggiornamento per gli operatori della F.P. per sviluppare una più approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati extracomunitari in Puglia con riferimenti alla cultura dei paesi di provenienza delle comunità più numerose presenti in Puglia, utilizzando come docenti esperi, immigrati in possesso di idonei requisiti.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.7

(Attività Economiche)

La Regione nell'ambito ed in attuazione delle leggi Regionali:

- 1) agevola l'inserimento degli immigrati nelle attività produttive estendendo le forme di incentivazioni previste dalle leggi regionali;
- 2) sostiene forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- 3) sostiene, altresì, nel rispetto delle normative vigenti in materia, quelle forme di associazionismo economico volte a facilitare la commercializzazione di merci prodotte nei Paesi di provenienza;
- 4) emana direttive agli Enti Locali al fine di assicurare adeguate collocazioni agli ambulanti nei mercati locali.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 8

(Interventi socio assistenziali e sanitari)

1. I cittadini stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza sul territorio regionale sono ammessi a condizioni di parità con i cittadini italiani alle prestazioni socio - assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali, accedono inoltre al servizio di asilo - nido.
2. A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà conto del numero degli immigrati presenti nei Comuni della Puglia ed emanerà le relative direttive.
3. La Regione promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale.
4. La Regione promuove iniziative specifiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate con particolare riferimento alla tutela della maternità nonché a favore dei disabili e degli anziani.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 9

(Diritto alla casa)

Gli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione partecipano all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni secondo la normativa fissata dalla Legge Regionale n. 54/84.

I lavoratori extracomunitari che risiedono in un Comune della Puglia sono ammessi a partecipare a bandi di concorso, relativi alle provvidenze della Regione Puglia in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione di un alloggio. Allo scopo di favorire il reperimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa la Regione concede contributi ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario degli alloggi interessati all'intervento. L'erogazione del contributo viene effettuata come segue:

- a) il 75% del contributo dopo la presentazione delle domande corredata dalla documentazione richiesta;
- b) i restanti 25% a seguito di presentazione della idonea documentazione attestante l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento. La Regione eroga contributi ai Comuni, alle Associazioni, agli Enti morali che, nelle zone in cui vi è un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie, predispongono piani di accoglienza temporanea.

Per la modalità di erogazione dei contributi, per i piani di accoglienza si fa riferimento alle modalità previste nel trz'ultimo comma del presente articolo.



Consiglio Regionale della Puglia

2. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.10

(Contributi e convenzioni)

1. La Regione sostiene:

- a) le funzioni di servizio sociale, culturale, assistenziale svolte senza fine di lucro dalle Associazioni riconosciute, che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Puglia;
- b) le attività promosse dalle Associazioni di cui all'art.13 della presente legge;

La Regione può erogare contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle finalità di cui alla presente legge.

2. I contributi sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta Regionale entro il 31 Ottobre di ciascun anno e corredate da:

- copie autenticat⁴e dell'atto costitutivo e dello statuto;
- documentazione comprovante lo svolgimento continuativo di attività e funzioni a favore degli emigrati e degli immigrati;
- programma corredato di preventivo di spesa riguardanti le iniziative che si intendono realizzare nonché le spese di gestione.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni che abbiano usufruito di contributo nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta Regionale il consuntivo dell'attività svolta con la relativa documentazione di spesa.

4. La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione delle Associazioni dalla assegnazione di ulteriore contributo nonché il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.

5. La Regione, tramite il competente Assessorato alla ragioneria effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo con facoltà di disporre, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della sovvenzione erogata.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.11

(Consulta Regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

E' istituita la Consulta Regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere un'adeguata informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro nella Regione;
- b) esprimere pareri a formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria, e in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, abitazione;
- c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali realizzati in attuazione alla presente legge;
- d) esprimere su ogni altro argomento sottoposto dalla Giunta o dal Consiglio Regionale;
- e) collaborare, su richiesta della Giunta Regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti l'immigrazione;
- f) promuovere gli opportuni collegamenti con le consulte eventualmente istituite dagli Enti Locali della Puglia, con quelle delle altre Regioni e con quelle Nazionali;
- g) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
- h) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernente questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, anche da realizzare di intesa con gli stati dai quali provengono gli immigrati.



ART. 12

(Consulta Regionale)

1. E' istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari in Puglia, quale organo di consultazione e di partecipazione.
2. La Consulta regionale è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore competente.
Essa è composta:
 - a) da due rappresentanti di cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in Associazione Regionale ed iscritta all'albo di cui all'art.13 della presente legge;
 - b) da n. 3 rappresentanti delle OOSS dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;
 - c) da n. 4 rappresentanti designati Patronati aventi sede nella Regione e che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi;
 - d) da n.4 rappresentanti dei lavoratori di lavoro diverso dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) da n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro designato dal dirigente dell'Ufficio stesso;
 - f) da n. 1 rappresentante delle Province della puglia, designato dall'unione regionale delle Province Pugliesi (URPP);
 - g) da n. 1 rappresentante dei Comuni designato dalla Sezione Regionale dell' ANCI;
 - h) da n. 5 rappresentanti delle Associazioni degli emigrati a carattere nazionale che svolgono con continuità a livello regionale attività in favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(2)

- i) da n. 3 rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso, di cui 1 in rappresentanza delle minoranze.
- 3) Le designazioni, per ognuna delle quali viene segnalato un membro effettivo ed uno supplente, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta; trascorso tale termine, la Consulta viene costituita sulla base delle designazioni effettuate, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le eventuali successive integrazioni.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 13

(Albo dell'è Associazioni degli immigrati extracomunitari)

La Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari determinando, contestualmente, le modalità per l'iscrizione ad esso. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera a) di cui al precedente art. 12.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 14

(Funzionamento della Consulta)

1. I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura. Essi sono eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui all'art.12 entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste. Qualora non sono pervenute tutte le designazioni, nel termine di cui al comma precedente, la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui all'art. 13 - lett. a) - e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni. La consulta elegge a maggioranza nel proprio seno due vice - presidenti di cui uno individuato tra i membri di cui alla lettera a) dell'art. 13 e uno individuato tra i Consiglieri Regionali con funzioni vicarie;
2. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale all'uopo incaricato dalla Giunta Regionale su designazione dell'Assessore competente.
3. Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni, Enti o Associazioni interessati ai problemi degli immigrati.
4. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.
5. La Consulta entro 90 giorni dalla propria costituzione approva il regolamento interno di funzionamento;
6. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatte salve il rimborso delle eventuali spese di viaggio, ove spettanti con le modali-



23

Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(2)

tà e i criteri stabiliti dalla legge regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 15

(Coordinamento)

Il settore Lavoro, oltre all'attuazione delle iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'Amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento. In sede di approvazione della legge di riordino degli Uffici Regionali sarà costituito il Settore Emigrazione - Immigrazione.



Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Capitolo 0941020 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia (L.R. n. del)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 1.500.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap.1020020 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale".